

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-22 del 07/01/2021
Oggetto	PRATICA FC14A0019 VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN COMUNE DI CESENA (FC) . CONCESSIONARIO: NAMA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS .USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-26 del 06/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno sette GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

**OGGETTO: VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO
PERFORATO IN COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: NAMA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FC14A0019**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

DATO ATTO che con DET-AMB-2019-4086 del 05/09/2019 è stata rinnovata fino al 31/12/2023 alla Società NAMA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SOCIETA' SEMPLICE (C.F./P.IVA 02456310396) la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo dal pozzo FCA1727 ubicato in Località Bagnile, Via Masiera 1° n. 6142 in Comune di Cesena al Foglio 16 Mappale 114. Tale pozzo ha una profondità di 17 mt ed una portata massima di 1,5 l/sec ed il volume complessivo d'acqua prelevabile è pari a 3.000 mc;

VISTA la **domanda di variante sostanziale** della concessione presentata in data 17/06/2020 ed acquisita al

PG/2020/86953, successivamente integrata con Nota PG/2020/92592 del 28/06/2020 che prevede:

- perforazione di un nuovo pozzo sempre nella medesima particella di diametro da mm 165 a 180 mm e una profondità massima di 110,00 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa fissa della potenza di Kw 5 e portata massima di 4,5 l/s;
- l'utilizzo del pozzo esistente FCA1727 solo per soccorso;
- aumento dei quantitativi d'acqua prelevabile. Il volume complessivo richiesto è pari a 20.000 mc.

VISTA

- la DET-AMB-2020-3506 del 28/07/2020 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena con la quale è stata autorizzata la perforazione del nuovo pozzo della profondità massima di 110 metri dal piano campagna;
- la relazione tecnica di avvenuta perforazione trasmessa in data 30/11/2020 e assunta agli atti con protocollo numero PG/2020/172904;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata all'istanza e della relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta, risulta che :

- il nuovo pozzo è ubicato su terreno di proprietà del richiedente distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al Foglio 16 Mappale 114.
- il pozzo ha un diametro della colonna esterna di 165 mm e una profondità di 95 metri dal piano di campagna, sarà equipaggiato con elettropompa sommersa fissa della potenza di 5,5 CV e portata massima di 4 l/s;
- la quantità d'acqua massima richiesta corrisponde a 20.000 mc/anno;

ATTESO che come da parere del Consorzio di Bonifica della Romagna, acquisito da questa Agenzia al PG/2019/84907 del 29/05/2019 nel corso dell'istruttoria per il rilascio del rinnovo della concessione, il fondo da irrigare pur essendo ricompreso all'interno dell'areale potenzialmente servito dal canale consorziale denominato "Cappella" non risulta confinante con il canale ad uso irriguo e non risulta presente nel database consorziale;

ACCERTATO che, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, il quantitativo di risorsa richiesta pari a 20.000 mc è superiore al fabbisogno teorico pari a circa mc 18.000 mc/anno;

VISTI

- **il parere interno della S.A.C.** - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 27/07/2020 con PG/2020/107844 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- **il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 01/07/2020, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/94263 del 01/07/2020 **di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P.** sulla base di quanto di seguito riportato "(...)...Tutto ciò premesso, la domanda di concessione in esame, che propone come variante l'escavazione di un nuovo pozzo nel Comune di Cesena ad uso "irriguo agricolo" che insiste su aree gravata dalla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei disciplinate dall'art. 28 del PTCP, non può essere ritenuta conforme al PTCP. Nello specifico l'art.28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art.28 del PTCP";

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Savio – confinato superiore" (cod. 0550ER-DQ2-CCS),

ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “scarso” e qualitativo “buono”;

- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico tendenzialmente in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito “**Repulsione**”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, con le seguenti prescrizioni *“con una riduzione del volume massimo emungibile da 20.000 mc/anno a 18.000 mc/anno e con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti nel nuovo pozzo ed il mantenimento del misuratore dei volumi emunti nel pozzo esistente di soccorso, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare”*;

DATO ATTO che

- dalla valutazione sopra riportata di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio ed aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni ed in particolare i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;
- non è presente rete consorziale;
- i quantitativi sono ridotti da 20.000 a 18.000 mc;

RITENUTO pertanto che sulla base delle valutazioni sopra riportate sia superabile il parere non favorevole della Provincia;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 256 del 22/07/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 230,00 in data 16/06/2020 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015 (importo già adeguato nel corso del rinnovo ove è stato versato l'importo di € 198,35 con bollettino postale VCYL0098 del 16/08/2019 ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCYL0057 del 26/08/2014);
- l'importo di € 36,65 versato in data 05/01/2021 con bonifico bancario quale integrazione del canone anno 2021 considerato che nell'ambito del rinnovo sono stati versati i canoni 2019-2023 pari ad € 61,35 (come da bollettino postale VCYL0099 del 16/08/2019) calcolati sulla base di un volume pari a 3.000 mc. Il canone per l'anno 2021 è pari ad Euro 73,45 calcolato sulla base di un volume pari a 18.000 mc. Scontando dall'importo di € 61,35 il canone anno 2019 -2020, pari ad € 24,55 (€ 12,27 anno 2019 + 12,28 anno 2020) i rimanenti € 36,80 sono stati considerati a parziale copertura del canone anno 2021.

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/651 del 05/01/2021;

ATTESO che con la presente richiesta di variante sostanziale la concessione è di tipo ordinaria e pertanto è modificata la scadenza stabilita al 31/12/2023 e tale concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 e pertanto fino al 31/12/2030;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione ordinaria di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare **la variante sostanziale alla concessione FC14A0019 intestata a NAMA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS (C.F./P.IVA 02456310396)** con sede legale in Comune di Cotignola (RA)n Via Zanzi n. 15 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola per un quantitativo pari a 18.000 mc/anno. Il prelievo avviene tramite nuovo pozzo avente le caratteristiche di seguito descritte mentre il pozzo esistente FCA1727 viene utilizzato unicamente per soccorso. Entrambe le risorse sono ubicate in Comune di Cesena Foglio 16 Mappale 114;
2. Le risorse suddette hanno le seguenti caratteristiche
 - il nuovo pozzo ha le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m 95 dal piano campagna e 165 mm di diametro;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 5,5 CV e portata massima di 4 l/s;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 760.416 - Y: 900.693;
 - il pozzo esistente FCA1727 ha le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive
 - profondità di 17,00 metri dal piano campagna un diametro e 800 mm di diametro
 - equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza di 1,5 Kw e portata di massima di 1,5 l/s.
 - Coordinate geografiche (UTM RER X= 760.452 – Y= 900.697).
1. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 18.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi per il nuovo pozzo e a mantenere il misuratore nel pozzo esistente** che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
3. **di stabilire che la concessione ha scadenza il 31/12/2030;**
4. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo è pari a **€ 73,45** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC – codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;

6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo namaemilianisnc@legalmail.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC

Anna Maria Casadei *

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta da NAMA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIANI ROSALBA E C. SS (C.F./P.IVA 02456310396). PRATICA FC14A0019

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo avviene tramite nuovo pozzo avente le caratteristiche di seguito descritte mentre il pozzo esistente FCA1727 viene utilizzato unicamente per soccorso. Entrambe le risorse sono ubicate in Comune di Cesena Foglio 16 Mappale 114.

Il nuovo pozzo ha le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:

- profondità massima m 95 dal piano campagna e 165 mm di diametro;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 5,5 CV e portata massima di 4 l/s;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 760.416 - Y: 900.693;

Il pozzo esistente FCA1727 ha le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive

- profondità di 17,00 metri dal piano campagna un diametro e 800 mm di diametro
- equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza di 1,5 Kw e portata di massima di 1,5 l/s.
- Coordinate geografiche (UTM RER X= 760.452 – Y= 900.697).

2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per un volume complessivo annuo di mc. 18.000.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario deve **provvedere per il nuovo pozzo all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi e al mantenimento del misuratore per il pozzo esistente.** I misuratori devono registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpae.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità di ogni opera di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 6

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2030**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla

anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2030.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.